



Data di creazione: maggio 2019		Istituto Istruzione Superiore C.A. Dalla Chiesa – A. Spinelli		Area: R
Data di revisione: giugno 2025		Codice Fiscale Ente: 84009280037 – Codice Univoco		Modello: 6 Pag. 1 di 4
		Ufficio: UFQ4IA		Versione: 1

**Regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 30 giugno 2025**

Premessa

Il Consiglio di istituto

RILEVATA la validità della seduta come previsto dall'art. 37 del D. L.vo 297 del 1994;

VISTO l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 43 L. n. 449 del 1997 recante Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività;

VISTO l'art. 134 del D. Lgs 36 del 2023 recante Contratti di sponsorizzazione;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare eventuali collaborazioni con personale esterno a titolo gratuito o su base volontaria;

Delibera al n. 28

All'unanimità l'approvazione del seguente regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione.

Art. 1 – Definizione

- 1) L'Istituto di Istruzione Superiore C.A. Dalla Chiesa – A. Spinelli di Omegna, intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato. Particolari progetti e attività, gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
- 2) Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio, prodotti o altri contenuti concordati, a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

Art. 2 – Oggetto

1) L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista.)
- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.)
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi)
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili ...)
- approvvigionamento di strumenti e attrezzature per i laboratori
- ogni altra attività che la Scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- contributi economici
- cessione gratuita di beni e/o servizi
- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola. A tal fine sarà individuato un capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme utilizzate esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione.

Art. 3 – Finalità e individuazione sponsor

- 1)I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della Scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- 2)Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi della Scuola e della cultura.
- 3)Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, dal rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della Scuola.
- 4)Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della Scuola e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
- 5)La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Art. 4 – Soggetti sponsor

- 1)Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
 - Qualsiasi persona fisica e giuridica avente o meno lo scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, le cooperative, consorzi imprenditoriali
 - Le associazioni senza fini di lucro
 - Le associazioni culturali

Art. 5 – Procedure per la scelta dello sponsor

- 1)L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti modalità:
 - recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati
 - proposte rivolte ad enti e ditte
 - pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse
 - gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione di quelle più convenienti
- 2)Le richieste di sponsor sono pubblicizzate mediante pubblicazione all'albo e/o con altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggior conoscenza e partecipazione oppure attraverso comunicazioni a soggetti che si ritiene possano essere eventualmente interessati.
- 3)L'avviso, di cui ai precedenti commi, contiene in particolare i seguenti dati:
 - l'iniziativa in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario
 - l'esatta determinazione della comunicazione utilizzabile per la pubblicità
 - modalità ed i termini di presentazione dell'offerta
- 4)L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - il bene, il servizio, l'immagine, il messaggio che si intende pubblicizzare
 - il corrispettivo della sponsorizzazione
- 5)L'offerta, per i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

se persone fisiche:

- a)l'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli art.120 e seguenti della legge 24.11.1981, n.689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale
- b)l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia
- c)l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese)
- d)la non appartenenza a cariche pubbliche di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

se persone giuridiche:

- a)oltre alle autocertificazioni di cui sopra, riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza dovrà essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti

6) L'offerta dovrà, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

7) L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell'Ufficio, è approvata dal Dirigente Scolastico.

Art. 6 – Gestione delle sponsorizzazioni

1) La gestione delle sponsorizzazioni sarà regolata da apposito contratto nel quale verranno stabiliti in particolare:

- a) il diritto per lo sponsor alla pubblicità "esclusiva" oppure "non esclusiva" nel corso delle iniziative per le quali è prevista
- b) le forme di promozione, comunicazione e pubblicità
- c) la durata del contratto di sponsorizzazione
- d) il corrispettivo per la sponsorizzazione

2) Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere effettuato alla firma del contratto. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento.

3) Contributi economici

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente alla Scuola.

Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula di contratto sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva e successivamente deliberati dal

Consiglio d'Istituto

4) Cessione gratuita di beni e/o servizi

Le società, le imprese, i professionisti, le associazioni e i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita.

La scuola, valutata l'utilità del bene/servizio offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.

Art. 7 - Obblighi a carico della scuola

1) La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme di pubblicità di seguito riportate:

- riproduzione del marchio
- logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione
- pubblicazione nel sito Web della scuola e su apposita bacheca nell'atrio dei plessi, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto della sponsorizzazione
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio, logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione
- distribuzione in loco di volantini, gadget, brochure...
- individuazione di spazi interni ed esterni dei plessi dell'Istituto

2) Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.

Art. 8 – Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni inaccettabili

1) Il Dirigente Scolastico si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ravvisi nel messaggio pubblicitario contenuti contrastanti con le finalità della scuola o con quanto enunciato nel Piano dell'offerta Formativa
- ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative
- la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa
- pubblicità diretta o collegata alla produzione di tabacco, prodotti alcolici o che provochino dipendenze, materiale a sfondo sessuale
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia

Art. 9 – Risoluzione del contratto

- 1)Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

Art. 10 – Monitoraggio

- 1)Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente Regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.
- 2)Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
- 3)Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor, la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

- 1)I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
- 2)La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'istituto di Istruzione Superiore C.A. Dalla
- 3)Chiesa – A. Spinelli di Omegna non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.
- 4)Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento, né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali, ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l'Amministrazione dell'Istituto di Istruzione Superiore C.A. Dalla Chiesa – A. Spinelli di Omegna di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Art. 12- Entrata in vigore

- 1)Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto, mediante l'affissione all'Albo e pubblicazione sul sito dell'Istituto www.dallachiesaspinelli.edu.it.